

**LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 15**

**Costituzione comunità montane - Modifiche ed integrazione della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.**

*(BUR n. 27 del 19 maggio 1975)*

*(Legge da considerarsi abrogata in quanto modificativa dell'art. 23 della L.R. 29 gennaio 1974, n. 4, in seguito abrogata dall'art. 68 della L.R. 19 marzo 1999, n. 4)*

Articolo unico

1. La legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 recante norme sulla costituzione delle Comunità montane, è così modificata ed integrata:

- all'articolo 8, la lettera i) è così sostituita:

"deliberare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale della zona e le eventuali modifiche, i programmi stralcio, il piano urbanistico, ed i programmi organici e funzionali di opere nei settori dei servizi civili di cui all'ultimo comma del successivo art. 23"

- all'art. 23, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"nelle more della definizione del primo piano di sviluppo, al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi disponibili, sono finanziati programmi organici e funzionali di opere nei settori dei servizi civili".